



REGOLAMENTO FONDO UNICO INTERISTITUZIONALE (FUI)

**Disciplina per la concessione di contributi in conto interessi
e per le spese di acquisto della garanzia nei finanziamenti
concessi dalle banche alle imprese
del Comune di Viggiano e garantiti dai Consorzi Fidi**





REGOLAMENTO FONDO UNICO INTERISTITUZIONALE (FUI)

Disciplina per la concessione di contributi in conto interessi e per le spese di acquisto della garanzia nei finanziamenti concessi dalle banche alle PMI e a liberi professionisti/lavoratori autonomi del Comune di Viggiano e garantiti dai Confidi

Sommario

Disciplina per la concessione di contributi in conto interessi e per le spese di acquisto della garanzia nei finanziamenti concessi dalle banche alle imprese del comune di Viggiano e garantiti dai Consorzi Fidi 0

ART. 1	Finalità.....	1
ART. 2	Soggetti Beneficiari	1
ART. 3	Tipologia di investimenti ammissibili a contributo	2
ART. 4	Caratteristiche ed entità del contributo	2
ART. 5	Tipologia del contributo in regime di “De minimis”	3
ART. 6	Fondo Stanziato	3
ART. 7	Procedure	3
ART. 8	Modalità di erogazione del contributo e rendicontazione delle spese	6
ART. 9	Obblighi dei beneficiari, decadenza, rinuncia, revoca del contributo e controlli. ..	7
ART. 10	Regolamentazione delle domande precedentemente ammesse al contributo	8
ART. 11	Trattamento dei dati personali	8
ART. 12	Responsabile del procedimento	9
ART. 13	Informazione e contatti.....	9
ART. 14	Allegati	9



ART. 1 Finalità

Il Comune di Viggiano, al fine di favorire la crescita ed il consolidamento dell'apparato imprenditoriale locale facilitandone l'accesso al credito, concede contributi alle PMI per l'abbattimento del tasso d'interesse sui finanziamenti bancari diretti a perseguire obiettivi di crescita e/o di rafforzamento aziendale e/o di acquisizione della liquidità necessaria.

Con il presente regolamento il Comune vuole stabilire i criteri di accesso ai contributi e regolamentarne le modalità di concessione ed erogazione.

ART. 2 Soggetti Beneficiari

Sono ammesse ai benefici le PMI¹ di tutti i settori² che posseggano, alla data di presentazione della domanda, i seguenti requisiti:

- siano PMI ai sensi dell'allegato 1 del Reg. (CE) n. 800/2008 della Commissione Europea;
- siano iscritte nel Registro delle imprese della Camera di Commercio e siano attive al momento della presentazione della richiesta di contributo e successivamente per la durata della relativa erogazione;
- non siano sottoposte a liquidazione e/o a procedure concorsuali quali fallimento, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa;
- non siano qualificate come imprese in difficoltà³;
- siano in regola con le norme in materia previdenziale e contributiva;

Sono altresì ammessi ai benefici i liberi professionisti/lavoratori autonomi anche in forma associata, in possesso dei seguenti requisiti:

- iscrizione negli albi professionali e/o nelle associazioni di categoria;
- possesso di partita di partita IVA con codice ATECO riconducibile allo svolgimento di attività di libero professionista/lavoratore autonomo;

¹ Per la definizione di **micro, piccola e media impresa** si veda l'allegato 1 del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione Europea e la raccomandazione 2003/361/CE.

² In base al Regolamento CE n.1998/2006 sono esclusi il settore della pesca ed acquacoltura, siderurgia, costruzione navale ed II settore carboniero.

Nel settore dei trasporti sono esclusi gli aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada per conto terzi.

I contributi alle imprese agricole possono essere concessi solo per programmi di investimento relativi ad attività di commercializzazione e trasformazione di prodotti agricoli.

³ Per la definizione di **impresa in difficoltà** si veda il paragrafo 2.1 della Comunicazione della Commissione Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea C 244 del 0/1/10/2004;



- regolarità contributiva e previdenziale.

Tutti i soggetti beneficiari inoltre devono:

- avere unità locale ed operativa e/o produttiva nel Comune di Viggiano;
- non beneficiare per lo stesso credito di analogo contributo.

(Il possesso dei requisiti di cui ai punti precedenti deve essere autocertificato dal richiedente in sede di presentazione della domanda; l'ubicazione dell'unità locale deve risultare al Registro delle Imprese entro la data di richiesta del contributo o da altro pubblico elenco).

L'insussistenza anche di uno dei requisiti sopra indicati comporta la non ammissione dell'istanza e l'impossibilità di accedere al contributo.

ART. 3 Tipologia di investimenti ammissibili a contributo

Ai fini del riconoscimento del contributo, sono ritenuti ammissibili i finanziamenti concessi dalle banche e garantiti da Cooperative e Consorzi Fidi, di seguito denominati CONFIDI per l'acquisto di beni materiali o immateriali direttamente connessi allo sviluppo dell'attività di impresa nel settore di riferimento.

Sono altresì ammissibili i costi finalizzati alla liquidità delle PMI e/o al consolidamento delle passività a breve termine.

ART. 4 Caratteristiche ed entità del contributo

Il contributo consiste nell'abbattimento del tasso di interesse sui crediti bancari garantiti dai CONFIDI, a favore dei propri associati.

Il limite massimo di mutui, per singolo richiedente, è di **€200,000.00**.

Il contributo sarà concesso nella misura del **60%** degli interessi applicati alle prime 36 rate del finanziamento.

Inoltre, il contributo, prevede il rimborso delle spese connesse all'acquisto della garanzia e delle spese di istruttoria, al netto dell'IVA, opportunamente documentate da specifica documentazione rilasciata dai Confidi.

Sono esclusi dal contributo i costi relativi al pagamento della quota di associazione ai CONFIDI, le spese istruttorie degli istituti di credito e i costi sostenuti per l'accantonamento dei fondi rischio.



ART. 5 **Tipologia del contributo in regime di “De minimis”**

I contributi sono concessi in conformità al regime comunitario del *De minimis*⁴. Ai fini della verifica del rispetto del limite “*De minimis*”, il legale rappresentante dell’impresa richiedente il contributo rilascerà, in sede di domanda, una dichiarazione attestante tutti i contributi ricevuti in regime “*De minimis*” nell’esercizio in corso e nei due esercizi finanziari precedenti, impegnandosi a comunicare gli eventuali ulteriori aiuti “*De minimis*” ottenuti tra la data della dichiarazione ed il momento in cui viene a conoscenza del contributo assegnato ai sensi del presente regolamento.

ART. 6 **Fondo Stanziato**

La somma stanziata per l’iniziativa di cui al presente Regolamento verrà definita nell’ambito del relativo bilancio per ogni esercizio finanziario.

Nel caso in cui il fondo risultasse insufficiente a soddisfare tutte le domande di contributo, si procederà all’ammissione seguendo l’ordine cronologico di ricezione delle domande, fino ad esaurimento dell’importo stabilito. A tal fine farà fede giorno ed orario di presentazione della domanda.

ART. 7 **Procedure**

7.1 Come presentare la domanda

La domanda per il contributo, disponibile presso lo Sportello per lo Sviluppo o scaricabile dal sito web www.sportellosviluppoviggiano.it, deve essere redatta in carta libera secondo il modello allegato al presente regolamento (**all. A**) e deve essere sottoscritta dal soggetto richiedente o dal legale rappresentante della società, unitamente a copia fotostatica di documento di riconoscimento in corso di validità. Alla domanda dovranno essere allegate:

1. Dichiarazione aiuti “*De minimis*” (**All. “De minimis”**);
2. Dichiarazione attestante il possesso dei requisiti per l’ammissione previsti all’art. 2 (**All. B “PMI” o All. C “Liberi professionisti/Lavoratori autonomi”**);
3. Dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari (**All. “Tracciabilità dei flussi finanziari”**);

⁴I contributi alle imprese destinati all’abbattimento del tasso di interesse si intendono concessi in regime *De minimis* ai sensi dei Regolamenti UE n. 1407 e n. 1408 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativi all’applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato CE sugli aiuti d’importanza minore.

Gli aiuti di cui ai citati Reg. UE sono cumulabili con altri interventi pubblici, anche sotto forma di garanzia, nei limiti previsti dal regolamento stesso.



4. Copia dell'istanza presentata al CONFIDI per la concessione della garanzia con specifica indicazione dell'importo, della tipologia e della durata;
5. Documentazione attestante l'importo corrisposto a titolo di spese di istruttoria, spese acquisto garanzia e rateo interessi;
6. Copia della delibera dell'Istituto o comunicazione sostitutiva della delibera contenente gli estremi del finanziamento;
7. Copia del piano di ammortamento del finanziamento bancario;
8. Documento contabile (ricevuta, fattura) attestante l'importo corrisposto a titolo di spese di istruttoria e spese acquisto garanzia corredato da:
 - bonifico bancario o ricevuta bancaria entrambi con l'indicazione della relativa causale di pagamento
 - copia conforme all'originale dell'assegno (bancario o circolare) non trasferibile

Al fine di poter usufruire dell'abbattimento degli interessi, il beneficiario dovrà produrre annualmente la domanda di riconoscimento degli interessi (All. D "domanda di riconoscimento degli interessi") con allegata la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento dei ratei e degli interessi:

- estratto del conto corrente intestato al soggetto beneficiario da cui risulti all'addebito;
- attestazione dell'Istituto di credito relativo all'avvenuto pagamento dei ratei interessi;

A pena di inammissibilità, la domanda e la documentazione richiesta, dovranno essere spedite in plico chiuso, a mezzo raccomandata AR, oppure deve essere consegnata direttamente, nei giorni e negli orari di ricevimento del pubblico (lunedì-venerdì ore 8,30 - 13,15), al Protocollo dello Sportello per lo Sviluppo - Comune di Viggiano al seguente indirizzo :

Comune di Viggiano - Sportello per lo Sviluppo – C.so Marconi, snc - 85059 Viggiano (PZ)

In entrambi i casi, sulla busta dovrà essere riportata in modo chiaro ed inequivocabile la seguente dicitura "**FUI - Concessione di contributi in conto interessi e per le spese di acquisto della garanzia nei finanziamenti concessi dalle banche a PMI e a liberi professionisti/lavoratori autonomi del Comune di Viggiano e garantiti dai Confidi**".

La domanda di concessione del contributo dovrà pervenire allo Sportello entro **6 mesi** dalla data di ricezione della delibera dell'Istituto o comunicazione sostitutiva della delibera contenente gli estremi del finanziamento.

7.2 Quando presentare la domanda

La modalità di presentazione delle domande è della tipologia "**a sportello**".



Lo sportello per la presentazione delle domande rimane aperto fino all'esaurimento della dotazione finanziaria messa a disposizione.

Con il presente regolamento lo Sportello per lo Sviluppo prevede la "Gestione fuori Plafond" delle richieste di agevolazione, la quale comporta l'istruttoria delle domande fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Nel caso in cui il numero delle domande ammesse superi la dotazione finanziaria messa a disposizione si verifica la "Gestione fuori Plafond" e il procedimento di concessione all'agevolazione si intende sospeso e viene riavviato solo nel momento in cui si rendessero disponibili le risorse necessarie a garantire la completa copertura finanziaria dell'intervento proposto, nel rispetto dell'ordine cronologico di protocollo.

7.3. Come viene valutata la domanda e comunicato l'esito

Le domande di contributo verranno accolte secondo l'ordine cronologico di protocollo e saranno inserite in un apposito elenco. L'ordine cronologico viene determinato in base alla data e ora di spedizione.

La valutazione delle domande, nel rispetto dell'ordine d'elenco, viene effettuata dallo Sportello per lo Sviluppo verificandone:

- a) **la ricevibilità:** invio della domanda con le modalità e nei termini previsti dal regolamento e completezza della documentazione inviata;
- b) **l'ammissibilità:** possesso da parte del beneficiario dei requisiti soggettivi richiesti dal regolamento e rispetto delle condizioni di ammissibilità indicate dal medesimo.

La valutazione delle domande sarà effettuata dal Responsabile dello Sportello per lo Sviluppo di Viggiano, coadiuvato dal personale dello Sportello per lo Sviluppo a ciò incaricato.

Entro 60 giorni dalla data di ricevimento della domanda di contributo, lo Sportello per lo Sviluppo comunica l'esito al beneficiario in forma scritta (Comunicazione di ammissibilità). In caso di esito positivo nella comunicazione sarà indicato il codice unico di progetto CUP, di cui all'articolo 11 della legge 3/2003, da riportare negli atti e documenti inerenti i rapporti oggetto di riconoscimento del contributo.

Qualora lo Sportello per lo Sviluppo nel corso dell'istruttoria lo ritenga opportuno, potrà richiedere chiarimenti, precisazioni, nonché ulteriore documentazione, diversa da quella presentata all'atto della domanda, ritenuta necessaria ai fini della completa valutazione della pratica. In questo caso, il termine per la conclusione dell'attività istruttoria si sospende dal momento della richiesta e riprende a decorrere dalla data in cui pervengono i chiarimenti, le precisazioni e l'eventuale ulteriore documentazione richiesta.



La domanda di contributo decadrà d'ufficio, qualora i chiarimenti, le precisazioni e l'eventuale ulteriore documentazione richiesta non sia inviata allo Sportello per lo Sviluppo entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento della domanda di integrazione.

Il beneficiario, in caso di parere negativo comunicato dallo Sportello per lo Sviluppo, potrà presentare, entro e non oltre trenta giorni consecutivi dal ricevimento della comunicazione stessa e per una sola volta, la richiesta di riesame dell'istanza presentata.

Successivamente alla comunicazione di ammissibilità, lo Sportello per lo Sviluppo emette il provvedimento di concessione pubblicato ai sensi di Legge.

ART. 8 Modalità di erogazione del contributo e rendicontazione delle spese

Il contributo del Comune di Viggiano ai beneficiari sarà erogato, annualmente a seguito del deposito della domanda fino ad un massimo di 36 rate, ed in proporzione all'importo effettivamente corrisposto all'Istituto di credito.

Ai fini della liquidazione di ciascuna annualità del contributo, l'impresa beneficiaria dovrà documentare analiticamente entro 60 giorni dalla scadenza di ciascuna annualità del finanziamento il pagamento delle rate del finanziamento mediante apposita quietanza dell'Istituto di credito, così come dettagliatamente descritto all'art. 7.1 *“Come presentare la domanda”*

I contributi saranno erogati dal Comune di Viggiano - Sportello per lo Sviluppo, ai richiedenti previa verifica del soddisfacimento di tutte le condizioni previste dal presente regolamento.

Il Comune di Viggiano - Sportello per lo Sviluppo, prima di procedere alla liquidazione del contributo, provvederà d'Ufficio a verificare la regolarità del Documento Unico della Regolarità Contributiva (DURC).

Il contributo sarà liquidato con atto dirigenziale, dopo l'avvenuta emissione da parte dell'ufficio competente del DURC che dovrà risultare in regola, entro 90 giorni dalla data di presentazione della suindicata documentazione.

Al contributo è applicata la ritenuta d'acconto del 4%.

Il contributo non è cumulabile con altre agevolazioni contributive o finanziarie pubbliche ad esclusione dei contributi in conto garanzia.



ART. 9 Obblighi dei beneficiari, decadenza, rinuncia, revoca del contributo e controlli.

9.1. Obblighi dei beneficiari

La concessione dell'agevolazione genera per i beneficiari l'obbligo di adempiere a quanto stabilito dal presente regolamento. In particolare il beneficiario è tenuto a:

- non modificare per il periodo di concessione del contributo (36 mesi) lo *status* dichiarato nella domanda ammessa a contributo;
- non cessare l'attività;
- mantenere la sede legale e operativa nel Comune di Viggiano per tutta la durata di erogazione del contributo.

La violazione degli obblighi comporta la revoca dell'agevolazione concessa.

9.2 Decadenza, revoca e rinuncia del contributo

Il contributo concesso decadrà o sarà revocato qualora si verifichi una delle condizioni di seguito riportate:

- revoca del finanziamento a seguito di inadempienza;
- omesso invio della rendicontazione;
- perdita o sopravvenuta mancanza di uno dei requisiti di partecipazione previsti all'art. 2 del presente Regolamento.

Il contributo sarà altresì revocato qualora in sede di controlli effettuati a campione, il Comune di Viggiano – Sportello per lo Sviluppo, accerti che i beneficiari e/o altri soggetti coinvolti nell'iniziativa hanno reso dichiarazioni ed informazioni mendaci nell'atto della domanda.

In caso di revoca, il soggetto beneficiario sarà tenuto a restituire, entro 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento dirigenziale di revoca delle agevolazioni concesse, l'importo indebitamente percepito su cui graverà l'interesse legale in vigore e maturato dalla data di erogazione del contributo sino a quello di avvenuto rimborso.

Nella fattispecie si applica anche una sanzione amministrativa pecuniaria e consistente nel pagamento di una somma in misura da 2 a 4 volte l'importo del contributo fruito.

La Banca e i Confidi hanno l'obbligo di informare tempestivamente il Comune di Viggiano – Sportello per lo Sviluppo, tramite racc a/r, di eventuali cause di decadenza dei benefici dell'impresa quali non pagamento delle rate e conseguente messa in mora del cliente.



Il beneficiario può rinunciare al contributo concesso inviando una comunicazione di rinuncia allo Sportello per lo Sviluppo. La rinuncia irrevocabile, comporterà la restituzione completa del contributo.

9.3 Verifiche e controlli

Il Comune di Viggiano – Sportello per lo Sviluppo, per il tramite di incaricati, potrà verificare, mediante controlli a campione, il permanere dei requisiti di concessione del contributo.

Si riserva altresì, la possibilità di contattare direttamente i beneficiari e di richiedere agli stessi la produzione di documentazione idonea ad attestare la veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rese.

Nel caso in cui dal controllo emergesse la non autenticità delle informazioni rese, il beneficiario decadrà dal contributo, ferme restando le conseguenze previste dall'art. 76 del DPR 445/2000.

Le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l'uso di atti falsi saranno puniti ai sensi del codice penale e delle leggi vigenti in materia.

ART. 10 Regolamentazione delle domande precedentemente ammesse al contributo

Il presente regolamento è volto a riorganizzare anche i contributi in solo conto interessi che finora sono stati erogati secondo la disciplina della delibera n. 19 del 27/01/2011 del Comune di Viggiano vista anche l'esigenza di riordinare le risorse finanziarie in virtù degli obblighi imposti dal patto di stabilità.

Le PMI, già precedentemente ammesse a contributo, potranno decidere di conformarsi con quanto previsto con dal presente Regolamento.

Il calcolo del contributo solo in questo caso verrà fatto sugli interessi residui dal momento di entrata in vigore del regolamento fino ad un massimo di ulteriori 36 rate del piano di rimborso del finanziamento.

Le imprese verranno avvisate della nuova disciplina tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.

ART. 11 Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196), si informano i candidati interessati al procedimento amministrativo che il trattamento dei dati personali da essi forniti o comunque acquisiti a tal fine dal Comune di Viggiano è finalizzato unicamente all'espletamento delle attività relative al presente Regolamento.

Il trattamento avverrà a cura delle persone preposte al procedimento amministrativo, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità,



anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. Il conferimento di tali dati è obbligatorio al fine di valutare i requisiti di partecipazione al presente Regolamento. Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del citato Codice, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

ART. 12 Responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento è l'ing. Giuseppe Galante, Responsabile dello Sportello per lo Sviluppo del Comune di Viggiano.

ART. 13 Informazione e contatti

Il presente Regolamento viene pubblicato sull'albo online del Comune di Viggiano e sul sito www.comuneviggiano.it ed è inoltre disponibile sul sito www.sportellosviluppoviggiano.it. Eventuali chiarimenti possono essere richiesti direttamente allo Sportello per lo Sviluppo - Corso Guglielmo Marconi, - 85059 Viggiano - tel. +39 0975 311286 fax +39 0975 311433 oppure inviate all'indirizzo e-mail bando.fui@sportellosviluppoviggiano.it.

Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è esercitabile nei tempi e nelle forme consentiti dalla legge presso lo Sportello per lo Sviluppo del Comune di Viggiano - corso Guglielmo Marconi -85059 Viggiano.

ART. 14 Allegati

Del presente Regolamento sono parte integrante e sostanziale i seguenti allegati:

1. Allegato A “Domanda di contributo”;
2. Allegato B “Dichiarazione attestante i requisiti per l’ammissione - PMI”
3. Allegato C “Dichiarazione attestante i requisiti per l’ammissione - libero professionista/lavoratore autonomo anche in forma associata”
4. Allegato D “Domanda di riconoscimento degli interessi”.
5. Allegato “*De Minimis*”
6. Allegato “ Dichiarazione tracciabilità flussi finanziari”;